

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Anton Dürbeck GmbH è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica francese ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

22 novembre 2001

nella causa C-80/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di Châteauroux (Francia)]: Michel SARL e Recettes des douanes (¹)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione è chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Direttiva 92/12/CEE — Regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa — Direttiva 92/81/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali — Mancato rimborso di un'imposta nazionale sui prodotti petroliferi»)

(2002/C 84/56)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-80/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal d'instance di Châteauroux (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Michel SARL e Recettes des douanes, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a) e b), CE], del primo considerando e dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), nonché del sesto e dell'ottavo considerando della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 22 novembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 3, lett. a) e b), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a) e b), CE], il primo considerando e l'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, nonché il sesto e l'ottavo considerando della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti, in caso di mancato pagamento da parte del cliente di un commerciante in prodotti petroliferi, il rimborso di un'accisa come l'imposta nazionale sui prodotti petroliferi assolta dal suddetto commerciante.

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

24 ottobre 2001

nella causa C-186/01 R (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Alexander Dory contro Repubblica federale di Germania (¹)

(«Procedimento sommario — Domanda di pronuncia pregiudiziale — Incompetenza della Corte»)

(2002/C 84/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-186/01 R, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Alexander Dory e Repubblica federale di Germania, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte ha emesso il 24 ottobre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.